

**COMUNE DI MIAGLIANO**

PROVINCIA DI BIELLA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.15****OGGETTO:****APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL NUOVO CANONE UNICO
PATRIMONIALE ANNO DI IMPOSTA 2021. PROVVEDIMENTO**

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di aprile alle ore diciannove e minuti dieci nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MOGNAZ Alessandro - Sindaco	Sì
2. VINETTI Mauro - Assessore	Sì
3. BALDI CINZIA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor CAMMARANO Dr. FRANCESCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. MOGNAZ Alessandro assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL NUOVO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO DI IMPOSTA 2021. PROVVEDIMENTO

IL VICE SINDACO

Visto l'articolo 1, comma 816 della L. 160 del 27/12/2019 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che istituisce, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "canone"), in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità/diritto sulle pubbliche affissioni, comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Visti i commi da 817 a 836 del citato articolo 1 L. 160/2019, che recano una disciplina generale del canone e che rimandano ad un regolamento di competenza del Consiglio Comunale per una disciplina più in dettaglio dell'entrata di che trattasi;

Considerato che, ai sensi del comma 817, il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che da esso sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2021;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO inoltre l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Richiamato l'articolo 40 del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale, il quale stabilisce che il termine per il pagamento del canone (occupazione suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria permanenti) è fissato al 31 marzo di ogni anno;

Considerato che, comportando l'istituzione del nuovo canone unico patrimoniale novità impattanti, si ritiene necessario differire il termine di scadenza per il versamento per l'anno 2021 dal 31 marzo 2021 al 30 settembre 2021;

PRESO ATTO che l'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, dà ai Comuni la facoltà di disciplinare autonomamente le modalità ed i termini per la riscossione dei tributi locali nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VERIFICATO che la presente proroga non determina per il Comune di Miagliano alcuna criticità dal punto di vista della gestione di cassa del bilancio di previsione;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del citato D.lgs. n. 267/2000;

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, come da allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di differire il termine di scadenza per il versamento per l'anno 2021, del canone di occupazione suolo pubblico ed esposizione pubblicitaria permanenti, dal 31 marzo al 30 settembre 2021;
4. di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di procedere in ordine all'esecuzione della presente deliberazione;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni indicate in premessa, stante la necessità di garantire adeguata informazione.

A questo punto

LA GIUNTA COMUNALE

- Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione;
- VISTI i pareri favorevolmente espressi dal responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs n. 267/2000;
- CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione di cui in premessa;

Successivamente

Di dichiarare all'unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla necessità di provvedere a dare corso al deliberato, stante l'urgente necessità di prosieguo dell'iter amministrativo a fini di attuazione dei contenuti.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Firmato Digitalmente
MOGNAZ Alessandro

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
CAMMARANO Dr. FRANCESCO